

	INFORMAZIONI SU PUBBLICAZIONI E MATRIMONIO	NI01 DEM
		Rev. 1 del 02.03.2006
		Pag. 1 di 4

Comune di Dolo Provincia di Venezia

✉ 30031 - Via B. Cairoli n. 39 ☎ 041 5121911 📠 041 410665 🌐 www.comune.dolo.ve.it @ urp@comune.dolo.ve.it

Settore I Affari Generali – Servizi Demografici

☎ 041 5121937 @ sicittadino@comune.dolo.it

Responsabile del Servizio: Ilaria Dott.ssa Morelli

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

DEFINIZIONE

Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie e consistono nell'avviso a chi eventualmente sia a conoscenza di impedimenti, di farli valere prima che il matrimonio sia celebrato.

COMPETENZA

La richiesta di pubblicazione deve essere presentata, presso l'Ufficiale di Stato Civile del luogo in cui uno degli sposi ha la residenza, da parte di entrambi gli sposi o da persona che abbia ricevuto uno speciale incarico.

È possibile sposarsi anche in un luogo diverso rispetto a quello di residenza su delega del Sindaco o del Parroco del luogo di residenza.

Prima di procedere alla pubblicazione è necessario scegliere il luogo in cui si vuole celebrare il matrimonio.

LUOGHI DI PUBBLICAZIONE

Le pubblicazioni sono effettuate presso i Comuni di residenza di entrambi i coniugi.

L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per 8 giorni, seguiti da altri 3 per eventuali opposizioni.

TERMINI

Il matrimonio può essere celebrato dopo che è stato formato il certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio.

Il certificato viene rilasciato decorsi 4 giorni dall'ultimo di pubblicazione e ha una validità di 180 giorni trascorsi i quali, senza che si sia celebrato il matrimonio, è necessario procedere a nuove pubblicazioni.

COSTI DELLE PUBBLICAZIONI

1 marca da bollo se le pubblicazioni sono effettuate in un solo Comune

2 marche da bollo se le pubblicazioni sono effettuate in due Comuni (nel caso in cui il Comune di residenza dei futuri coniugi non sia lo stesso).

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI

Per effettuare la richiesta di pubblicazione presso il Comune di Dolo è necessario recarsi su appuntamento telefonico (**Tel. 041.5121951**) presso l'Ufficio di Stato Civile (con ingresso nell'atrio della Casa comunale).

ORARIO APERTURA UFFICIO DELLO STATO CIVILE

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30

Martedì e Giovedì dalle 16.30 alle 17.50

Esclusi giorni festivi.

 Comune di Dolo	INFORMAZIONI SU PUBBLICAZIONI E MATRIMONIO	NI01 DEM
		Rev. 1 del 02.03.2006
		Pag. 2 di 4

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL MATRIMONIO

CONDIZIONI PER SPOSARSI

Lo sposo e la sposa:

- devono aver raggiunto la maggiore età;
- devono essere celibi/nubili, vedovi o divorziati;
- non devono essere interdetti per infermità di mente;
- non deve sussistere tra loro rapporto di parentela, affinità, adozione o affiliazione nei gradi e modi indicati dall'art. 87 del C.C.;
- non devono essere stati condannati per omicidio consumato o tentato sul precedente coniuge.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Documenti di riconoscimento personali delle persone che intervengono alla richiesta.

La richiesta di pubblicazioni del Parroco o dell'Incaricato del culto in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.

La restante documentazione è acquisita d'ufficio dall'Ufficio di Stato Civile.

CASI PARTICOLARI

MATRIMONIO DI MINORENNI

È possibile per gravi motivi celebrare il matrimonio di chi abbia compiuto i 16 anni: in questo caso è necessario un decreto del Tribunale competente su istanza dell'interessato, accertata la capacità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte.

SPOSA IL CUI PRECEDENTE MATRIMONIO SIA CESSATO DA MENO DI 300 GIORNI

La donna si può sposare dopo 300 giorni dalla fine, del precedente matrimonio, avvenuta per scioglimento (compresa la morte del marito), annullamento o cessazione degli effetti civili (divorzio).

Tuttavia la donna si può sposare prima del predetto termine di 300 giorni:

- nel caso in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati dopo una separazione (consensuale omologata o giudiziale) di almeno 3 anni;
- se il precedente matrimonio non è stato consumato;
- se il precedente matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza anche solo a generare di uno dei coniugi;
- se il Tribunale competente nel comune di residenza con decreto ha autorizzato il matrimonio perché ha escluso lo stato di gravidanza;
- se è emessa sentenza passata in giudicato che accerta che il precedente marito non ha vissuto con la moglie nei 300 giorni precedenti la fine del precedente matrimonio;
- se è terminata l'eventuale gravidanza dopo la fine del precedente matrimonio.

SCelta DEL REGIME PATRIMONIALE

La scelta del regime patrimoniale di **Separazione dei beni** (art. 162 C.C.) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:

1. all'Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
2. al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.

In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi e' della **Comunione dei beni** (art.159 C.C.).

Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e al fine della conseguente certificazione.

 Comune di Dolo	INFORMAZIONI SU PUBBLICAZIONI E MATRIMONIO	NI01 DEM
		Rev. 1 del 02.03.2006
		Pag. 3 di 4

NORMATIVA

Codice Civile - Libro I - Titolo VI "Del matrimonio"- art. 79 e segg.

Legge 1 dicembre 1970, n. 898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

INFORMAZIONI GENERALI SUL MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI

1. **Documento d'identità valido**
2. **Nulla-osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia** (Consolato o Ambasciata). Informarsi alla suddetta Autorità sulle modalità da seguire per il rilascio del Nulla-Osta. La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata in Prefettura (30124 Venezia, San Marco 2661, Tel. Centralino 041 2703411, www.prefetturadivenezia.it; orario di sportello Martedì e Giovedì 9.00/13.00; munirsi di marca da bollo).

Il nulla-osta deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, **residenza e domicilio**, stato libero, generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero).

Se il cittadino è residente o domiciliato in Italia, è soggetto alla pubblicazione di matrimonio, e deve produrre anche l'atto di nascita tradotto e legalizzato. (qualora il nulla-osta comprenda anche le generalità dei genitori non è necessario l'atto di nascita).

Per la donna divorziata o vedova da meno di 300 giorni occorre l'autorizzazione del Tribunale.

Se lo straniero non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore – interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazioni che durante la celebrazione del matrimonio, munito di un documento d'identità;

-- *** --

Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia).

Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:

Belgio; Bosnia Erzegovina; Cipro; Croazia; Danimarca; Francia; Gran Bretagna; Grecia; Irlanda; Liechtenstein; Lussemburgo; Macedonia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Rep. Ceca; Rep. Moldova; Serbia-Montenegro (ex Jugoslavia); Slovenia; Spagna; Svezia; Turchia.

Il cittadino di nazionalità **austriaca, svizzera e tedesca** deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).

Il cittadino di nazionalità **statunitense** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura (30124 Venezia, San Marco 2661, Tel. Centralino 041 2703411, www.prefetturadivenezia.it ; orario di sportello Martedì e Giovedì 9.00/13.00; munirsi di marca da bollo);
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale o Notaio.

 Comune di Dolo	INFORMAZIONI SU PUBBLICAZIONI E MATRIMONIO	NI01 DEM
		Rev. 1 del 02.03.2006
		Pag. 4 di 4

Il cittadino di nazionalità **australiana** deve produrre:

- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, (30124 Venezia, San Marco 2661, Tel. Centralino 041 2703411, www.prefetturadivenezia.it ; orario di sportello Martedì e Giovedì 9.00/13.00; munirsi di marca da bollo);
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano).

E' esente dalla legalizzazione l'atto di nascita redatto su **modulo internazionale** (plurilingue), rilasciato dall'Autorità competente nello Stato d'origine, purché tale Stato abbia aderito alla convenzione internazionale in merito.

Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall'autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.

Lo straniero che risulta "**rifugiato politico**" deve presentare:

1. certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, via Caroncini, 19 tel. 06/802121 (telefonare prima per appuntamento);
2. copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
3. documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
4. documento d'identità valido.